



Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1810]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1811]** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1812]** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1813]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1814]** 13
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]** 15
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1816]** 17
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1817]** 18
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1818]** 19

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1819] . . .	21
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1820] . . .	23
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1821] . . .	24
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1822] . . .	25
★	Decisione del comitato misto SEE n. 59/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2018/1823]	26
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1824]	27
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1825]	28
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1826]	29
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1827]	30
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1828]	31
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1829]	32
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1830]	33
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2017, del 17 marzo 2017, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1831]	34

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1917**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione, del 27 ottobre 2016 (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 17).»*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 48 (Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) della parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32016 D 1898**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016 (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 39).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 293 del 28.10.2016, pag. 39.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 176 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«177. **32016 R 1964**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 303 del 10.11.2016, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all'elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno della Comunità ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all'elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 80.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 20.6.2009, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 1.

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽²⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽³⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁵⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America ⁽⁶⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico ⁽⁷⁾.
- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁸⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁹⁾.
- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁰⁾.
- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 96 del 9.4.2011, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 113 del 3.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 28.10.2011, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 71 del 9.3.2012, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 222 del 18.8.2012, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1.

- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica ⁽¹⁾.
- (22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽²⁾.
- (23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale ⁽³⁾.
- (24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁴⁾.
- (25) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di novellame non biologico e di seme non biologico di molluschi bivalvi nell'acquacoltura biologica ⁽⁵⁾.
- (26) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁶⁾.
- (27) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁷⁾.
- (28) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici ⁽⁸⁾.
- (29) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁹⁾.
- (30) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁰⁾.
- (31) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 118 del 30.4.2013, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 167 del 19.6.2013, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 25.10.2013, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 19.12.2013, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 9.4.2014, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 177 del 17.6.2014, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU L 230 dell'1.8.2014, pag. 10.

- (32) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 28 del 4.2.2015, pag. 48.
- (33) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica ⁽²⁾.
- (34) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 241 del 17.9.2015, pag. 51.
- (35) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (36) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione, del 4 novembre 2015, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁵⁾.
- (37) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁶⁾.
- (38) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁷⁾.
- (39) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁸⁾.
- (40) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁹⁾.
- (41) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁰⁾.
- (42) Il regolamento (CE) n. 889/2008 abroga i regolamenti (CEE) n. 207/93 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 223/2003 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 1452/2003 ⁽¹³⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (43) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 abroga il regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97.

⁽³⁾ GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 289 del 5.11.2015, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 80 del 31.3.2016, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 116 del 30.4.2016, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 153 del 10.6.2016, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU L 210 del 4.8.2016, pag. 43.

⁽¹¹⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

- (44) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato nell'UE e deve pertanto essere soppresso dall'accordo.
- (45) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (46) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008, (CE) n. 967/2008, (CE) n. 1235/2008, (CE) n. 1254/2008, (CE) n. 537/2009, (CE) n. 710/2009, (UE) n. 271/2010 e (UE) n. 471/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 344/2011, (UE) n. 426/2011, (UE) n. 590/2011, (UE) n. 1084/2011, (UE) n. 1267/2011, (UE) n. 126/2012, (UE) n. 203/2012, (UE) n. 505/2012, (UE) n. 508/2012, (UE) n. 751/2012, (UE) n. 125/2013, (UE) n. 392/2013, (UE) n. 567/2013, (UE) n. 586/2013, (UE) n. 1030/2013, (UE) n. 1364/2013, (UE) n. 354/2014, (UE) n. 355/2014, (UE) n. 442/2014, (UE) n. 644/2014, (UE) n. 829/2014, (UE) n. 836/2014, (UE) n. 1287/2014, (UE) n. 1358/2014, (UE) 2015/131, (UE) 2015/931, (UE) 2015/1980, (UE) 2015/2345, (UE) 2016/459, (UE) 2016/673, (UE) 2016/910 e (UE) 2016/1330 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

ALLEGATO

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«**32007 R 0834**: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da:

— **32008 R 0967**: Regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nell'allegato è aggiunto quanto segue:

“IS: lífrænt,

NO: økologisk,”».

2. Dopo il punto 54b (Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«54ba. **32008 R 0889**: Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da:

— **32008 R 1254**: Regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 80),

— **32009 R 0710**: Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15),

— **32010 R 0271**: Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19),

— **32011 R 0344**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011 (GU L 96 del 9.4.2011, pag. 15),

— **32011 R 0426**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 3.5.2011, pag. 1),

— **32012 R 0126**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5),

— **32012 R 0203**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012 (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 42),

— **32012 R 0505**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012 (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12),

— **32013 R 0392**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013 (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 5),

— **32013 R 1030**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 15),

— **32013 R 1364**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 29),

— **32014 R 0354**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 7).

— **32014 R 0836**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014 (GU L 230 dell'1.8.2014, pag. 10),

— **32014 R 1358**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 97),

— **32016 R 0673**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 95, paragrafo 9, le parole "anteriores al 1° luglio 2010" sono sostituite da "anteriores alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 49/2017 del 17 marzo 2017".

b) All'allegato XII *ter* è aggiunto quanto segue:

— *in islandese*: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum

— *in norvegese*: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika."

54bb. **32008 R 1235**: Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da:

— **32009 R 0537**: Regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009 (GU L 159 del 20.6.2009, pag. 6),

— **32010 R 0471**: Regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010 (GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 1),

— **32011 R 0590**: Regolamento (UE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9),

— **32011 R 1084**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 3),

— **32011 R 1267**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011 (GU L 324 del 7.12.2011, pag. 9),

— **32012 R 0126**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 5),

— **32012 R 0508**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012 (GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1),

— **32012 R 0751**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 (GU L 222 del 18.8.2012, pag. 5),

— **32013 R 0125**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1),

— **32013 R 0567**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 30),

— **32013 R 0586**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013 (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51),

— **32014 R 0355**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014 (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15),

— **32014 R 0442**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014 (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 39),

— **32014 R 0644**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 42),

— **32014 R 0829**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9),

— **32014 R 1287**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 (GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1),

— **32015 R 0131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1),

— **32015 R 0931**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015 (GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1),

- **32015 R 1980**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1980 della Commissione, del 4 novembre 2015 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 6),
- **32015 R 2345**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29),
- **32016 R 0459**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 14),
- **32016 R 0910**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 23),
- **32016 R 1330**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016 (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 43).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

“La Commissione può chiedere a uno Stato EFTA di fare da correlatore. Lo Stato EFTA interessato può accettare tale incarico a sua discrezione.”»

3. Il testo dei punti 54e (Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione), 54zzf (Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione), 54zzg (Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione), 54zzq (Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione) e 54zzzx (Regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione) è soppresso.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1814]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosforo e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1785**: Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 ottobre 2016 (GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1785**: Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione, del 7 ottobre 2016 (GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 10).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1785 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1822**: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);
- **32016 R 1866**: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 1822**: Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1);
- **32016 R 1866**: Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1822 e (UE) 2016/1866 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 281 del 18.10.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286 del 21.10.2016, pag. 4.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1816]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza monepantel ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1834**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 della Commissione, del 17 ottobre 2016 (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 280 del 18.10.2016, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1817]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ⁽¹⁾
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzg (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«12zzzzh. **32016 R 1936**: Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 299 del 5.11.2016, pag. 48.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1818]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzh (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzzi. **32016 R 2288**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 65).
- 12zzzzj. **32016 R 2289**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 68).
- 12zzzzk. **32016 R 2290**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 71).
- 12zzzzl. **32016 R 2291**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 74).»

⁽¹⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 65.⁽²⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 68.⁽³⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 71.⁽⁴⁾ GU L 344 del 17.12.2016, pag. 74.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2288, (UE) 2016/2289, (UE) 2016/2290 e (UE) 2016/2291 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciftutrin, carfentrazone etile, *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0950**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3);
- **32016 R 0952**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016 (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10);
- **32016 R 1424**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25);
- **32016 R 1429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016 (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1.

2. Dopo il punto 13zzzzzzn (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «13zzzzzzzo. **32016 R 0952**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 10).
- 13zzzzzzzp. **32016 R 1424**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifenilmetilmetile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 25).
- 13zzzzzzzq. **32016 R 1429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/950, (UE) 2016/952, (UE) 2016/1424 e (UE) 2016/1429 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1820]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1978**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016 (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 23).»

2. Dopo il punto 13zzzzzzq (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzr. **32016 R 1978**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 23).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 305 del 12.11.2016, pag. 23.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1821]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8 (Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 0635**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 108 del 23.4.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1822]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «3. **32017 R 0001**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua (GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2017

del 17 marzo 2017

**che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)
dell'accordo SEE [2018/1823]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 5k (Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32013 L 0037**: Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo della direttiva 2013/37/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 60/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1824]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 2309**: Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 48).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/2309 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 345 del 20.12.2016, pag. 48.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 61/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (UE) 2016/1945 abroga la decisione 2014/209/UE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 24fb (Decisione 2014/209/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32016 D 1945**: Decisione 2016/1945/UE della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 302 del 9.11.2016, pag. 62).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/1945 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 302 del 9.11.2016, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 120 del 23.4.2014, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 62/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1826]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE l'elenco di paesi terzi riconosciuti per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini della direttiva 2008/106/CE (Situazione al 1^o agosto 2015) (2015/C 261/04) ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56js (Decisione di esecuzione 2014/935/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«56jt. **52015XC0808(02)**: Elenco di paesi terzi riconosciuti per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini della direttiva 2008/106/CE (Situazione al 1^o agosto 2015) (2015/C 261/04) (GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 25).»

Articolo 2

Il testo dell'elenco 2015/C 261/04 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 25.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1827]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66hd (Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 2096**: Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 326 dell'1.12.2016, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1828]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wc (Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 2120**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/1829]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 262/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni ICAO ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66we (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32016 R 2345**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).»
2. Al punto 66wh (Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32016 R 2345**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 66/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1830]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XXI dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4an (Regolamento (UE) 2015/1711 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «4ao. **32016 R 1872**: Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 290 del 25.10.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1872 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 290 del 25.10.2016, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/2017
del 17 marzo 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2018/1831]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XXI dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18av (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18aw. **32016 R 2236**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT